

VISITA MEDICA: IDONEITÀ AL LAVORO NOTTURNO

Gentile collega, egregio collega

Sempre più spesso il nostro Ufficio è interpellato sulla **visita medica d'idoneità al lavoro notturno**, recentemente introdotta. Si tratta di un'esigenza che risponde alla Legge federale sul lavoro, e ci sembra utile darle alcune informazioni al riguardo.

Di che si tratta ?

Si tratta di un esame medico che ottempera ad una chiara esigenza di legge (art. 17c della Legge federale sul lavoro^a, LL). Il dettaglio è disciplinato nell'Ordinanza 1 concernente la legge sul lavoro (OLL 1) e in particolare:

- ogni lavoratore che lavora per 25 notti o più nel corso di un anno ha diritto a una visita medica e a una consulenza (art. 44 OLL 1).
- Per determinate categorie di lavoratori, la visita medica e la consulenza sono invece un obbligo (art. 45 OLL 1^b); tra questi lavoratori troviamo p.es. i panettieri oppure le ballerine che lavorano nei locali notturni.

^a **Art. 17 c Visita medica e consulenza**

¹ Il lavoratore che svolge un lavoro notturno duraturo ha diritto a una visita medica che attesti il suo stato di salute e alla consulenza riguardo al modo di ridurre o evitare i problemi di salute connessi con il suo lavoro.

² L'ordinanza disciplina i particolari. Essa può dichiarare obbligatoria la visita medica per determinati gruppi di lavoratori.

³ Il datore di lavoro assume le spese della visita medica e della consulenza, nella misura in cui non rispondano la cassa malati o un altro assicuratore del lavoratore.

^b **Art. 45 Visita medica e consulenza obbligatorie**

¹ La visita medica e la consulenza sono obbligatorie per i giovani che svolgono, regolarmente o periodicamente, un lavoro notturno fra le ore 01.00 e le 06.00 nonché per i lavoratori che svolgono, regolarmente o periodicamente, un lavoro notturno composto in gran parte di attività difficoltose o pericolose o che sono esposti a situazioni difficoltose o pericolose. Sono considerate attività o situazioni difficoltose o pericolose quelle che impongono:

a. rumori che nuocciono all'udito, forti vibrazioni e lavori a temperature calde o fredde;

b. inquinanti atmosferici se eccedono il 50 per cento della concentrazione massima ammissibile sul posto di lavoro per le sostanze nocive alla salute secondo la legge federale sull'assicurazione contro gli infortuni;

c. sollecitazioni eccessive di natura fisica, psichica e mentale;

d. un'attività isolata in un'azienda o in una parte dell'azienda;

e. una durata prolungata del lavoro notturno o il lavoro notturno senza alternanza con il lavoro diurno.

² La visita medica e la consulenza precedono, la prima volta, l'inizio di un'attività elencata nel capoverso 1 e successivamente si svolgono ogni due anni.

³ Il medico incaricato della visita comunica le sue conclusioni quanto all'idoneità o all'inidoneità al lavoratore interessato, al datore di lavoro e all'autorità competente.

⁴ I lavoratori che secondo il medico non sono idonei o che rifiutano di sottoporsi alla visita non possono essere impiegati durante la notte per le attività di cui al capoverso 1. Se l'idoneità del lavoratore è soggetta a condizioni, l'autorità competente può, su richiesta e dopo aver consultato il medico incaricato della visita, autorizzare l'impiego integrale o parziale del lavoratore, purché l'azienda adotti le misure reputate necessarie per garantire la tutela della salute del lavoratore.

⁵ Se il lavoratore è considerato idoneo a talune condizioni, i medici incaricati della visita sono svincolati dal segreto professionale nei confronti del datore di lavoro in quanto sia necessario per adottare misure nell'azienda e semprché il lavoratore in questione dia il suo consenso

La visita medica serve per valutare l'idoneità del lavoratore a svolgere una determinata attività durante la notte; la consulenza riguarda invece aspetti specifici legati al lavoro notturno: possono essere questioni familiari o di natura sociale, oppure problemi di alimentazione, sempreché essi si ripercuotano sulla salute del lavoratore occupato nel lavoro notturno.

Quale dev'essere il contenuto della visita medica ?

L'esame medico ha lo scopo di rilevare eventuali problemi di salute che possono compromettere l'idoneità del lavoratore a svolgere lavoro notturno, come pure di evidenziare i disturbi che potrebbero essere causati dal lavoro notturno. La visita medica consiste nella presa dell'anamnesi e nell'esame clinico. Esami complementari, come l'ECG o la radiografia del torace, **non** fanno normalmente parte di questa valutazione e sono riservati ad appurare sintomatologie poco chiare. Ulteriori informazioni sulla procedura che dev'essere seguita dal medico incaricato della visita e della consulenza, così come maggiori dettagli sui contenuti delle stesse, si trovano nel documento allegato^c.

Nel caso delle **ballerine** attive nei locali notturni, la visita preventiva ha lo scopo di rendere attente le lavoratrici sui molteplici pericoli ai quali sono esposte: consumo di tabacco e bevande alcoliche, rischio di violenza da parte dei clienti, rumori eccessivi, malattie sessualmente trasmissibili (anche HIV), prostituzione, ecc. Anche se esula dalle finalità della visita, l'esame clinico delle ballerine dovrebbe anche permettere di escludere la presenza di malattie trasmissibili pericolose per la comunità, come p. es. la tubercolosi.

Chi paga l'esame ?

Giusta l'articolo 17c capoverso 3 LL, il **datore di lavoro** assume le spese della visita medica e della consulenza. Egli può eventualmente decidere di assicurarsi.

A chi devo comunicare la mia decisione ?

Per le categorie di lavoratori per le quali la visita medica è obbligatoria, la decisione "**idoneo**", "**inidoneo**", "**inidoneo provvisoriamente**", "**idoneo a determinate condizioni**" è da comunicare al lavoratore, al datore di lavoro e all'autorità competente (seco - Direzione del lavoro, Condizioni di lavoro, Effingerstrasse 31-35, 3003 Berna). La comunicazione della decisione alla direzione dell'azienda è essenziale, in particolar modo se vi è idoneità solo a determinate condizioni: in questo caso compete al medico elencare le misure che il datore di lavoro deve mettere in atto nell'interesse di un impiego efficace del lavoratore e rispettoso della sua salute.

Maggiori dettagli sono forniti nel documento allegato. Ulteriori informazioni possono essere richieste anche all'Ufficio dell'ispettorato del lavoro (tel. 091 814 3096).

Con cordiali saluti.

Il Medico cantonale

Bellinzona, 1° marzo 2004

I. Cassis

^c Guida alle misure preventive di carattere medico nei confronti dei lavoratori impegnati nel lavoro notturno e nel lavoro a squadre, edito dal Segretariato di Stato dell'economia (seco)

CERTIFICATO MEDICO **per l'idoneità al lavoro notturno**

Giusta l'articolo 17c capoverso 1 della riveduta legge sul lavoro (LL), il lavoratore che svolge un lavoro notturno duraturo ha diritto a una visita medica che attesti il suo stato di salute e alla consulenza riguardo il modo di ridurre o evitare i problemi di salute connessi con il lavoro. La visita medica comprende un controllo di base dello stato di salute del lavoratore; l'estensione della visita dipende dal tipo di attività.

Nel caso di lavoro notturno senza alternanza con il lavoro diurno, di prolungamento della durata del lavoro notturno o nel caso di una visita e consulenza obbligatoria, il medico deve essersi familiarizzato con il processo di lavoro, le condizioni di lavoro e i principi di medicina del lavoro. Egli deve potersi fare un'idea della concreta situazione lavorativa e per questo deve essergli garantito l'accesso all'azienda. Inoltre deve avere la possibilità di parlare con i responsabili della sicurezza e della salute all'interno dell'azienda. Grazie a queste conoscenze e alla conoscenza personale del lavoratore (sfera privata) egli può offrirgli un'adeguata consulenza.

*Quando **la visita medica è obbligatoria**, la decisione è da comunicare al lavoratore interessato, al datore di lavoro e all'autorità competente (seco - Direzione del lavoro, Condizioni di lavoro, Effingerstrasse 31-35, 3003 Berna).*

NB Quando la visita non è obbligatoria (diritto alla visita medica), la decisione deve essere comunicata all'interessato: il datore di lavoro potrà essere informato solo con l'accordo del lavoratore.

Nome, cognome e data di nascita della persona esaminata:

.....

Professione:.....

La persona summenzionata è stata da me esaminata per determinare l'idoneità al lavoro notturno. Sulla base della visita medica posso esprimere la seguente decisione:

Idoneo:

Inidoneo:

Inidoneo provvisoriamente¹:

Idoneo a determinate condizioni²:

(specificare a quali condizioni)

.....

.....

In fede.

Luogo e data:

Firma e timbro del medico:

¹ **Idoneo provvisoriamente:** se si può supporre che la malattia sia solo temporanea, il lavoro notturno va temporaneamente abbandonato.

² **Idoneo a determinate condizioni:** se le condizioni di lavoro sono sfavorevoli, il proseguimento dell'attività lavorativa può essere subordinato al loro miglioramento.